

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 2 gennaio 2003
Attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 della Commissione
che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici;

Vista la direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopracitata;

Decreta:

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla rete elettrica come definiti dalle norme europee EN 255-1, EN 814-2 e dalle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti apparecchi: apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia; apparecchi aria-acqua e acqua-acqua; unità con potenza refrigerante superiore a 12 KW.

Art. 2 - Norme tecniche di riferimento

1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono misurati in base a norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su mandato della commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, recepita con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e per le quali gli stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.

2. I dati relativi al rumore sono misurati in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE, e dai successivi decreti di applicazione.

Art. 3 - Definizioni

1. Il significato dei termini usati nel presente decreto è identico a quello ad essi attribuito nel decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.

Art. 4 - Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica che il fabbricante ha l'obbligo di approntare, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, contiene quanto segue:

- a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- b) una descrizione generale dell'apparecchio, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
- c) le informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;
- d) i risultati delle prove di misura più significative, effettuate in base alle procedure di prova stabilite dalle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;
- e) le eventuali istruzioni per l'uso.

Se le informazioni riguardanti una particolare combinazione di modelli sono state ottenute attraverso calcoli in base a un progetto e/o attraverso estrapolazioni da altre combinazioni, la documentazione deve comprendere i dettagli dei calcoli fatti e delle estrapolazioni fatte, nonché delle prove effettuate per verificare l'esattezza dei calcoli stessi (dettagli del modello matematico per calcolare il rendimento dei sistemi split e delle misurazioni eseguite per verificare il modello).

Art. 5 - Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate

1. L'etichetta da apporre ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, è redatta in lingua italiana ed è conforme al modello di cui all'allegato I del presente decreto. L'etichetta è apposta in modo chiaramente visibile sull'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio.

2. Tutti i fabbricanti che immettono sul mercato gli apparecchi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a fornire una scheda informativa, di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, redatta in lingua italiana, di contenuto e formato rispondenti alle indicazioni dell'allegato II del presente decreto. 3. Quando l'offerta di vendita, di locazione o di locazione-vendita dell'apparecchio avviene mediante comunicazione stampa o mediante offerta scritta o in forma tale da non consentire al potenziale cliente di prendere visione dell'apparecchio offerto (offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci pubblicitari su Internet o mediante altri mezzi elettronici), è obbligo del distributore rendere contestualmente note al potenziale acquirente tutte le informazioni di cui all'allegato III del presente decreto.

4. La classe di efficienza energetica di ogni apparecchio è determinata conformemente all'allegato IV del presente decreto.

Art. 6 - Disposizione transitoria

1. A partire dal 1 luglio 2003 è vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione, nonché la distribuzione di offerte di vendita, di locazione o di locazione-vendita, nelle forme indicate all'art. 5, comma 3 del presente decreto, di condizionatori d'aria per uso domestico, di cui all'art. 1 del presente decreto, per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conformi al presente decreto.

Art. 7 - Disposizione finale

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2003

Il Ministro: Marzano

Allegati

[omissis]